

Comune di Osnago

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RIVOLTE A NEOLAUREATI PER IDEE O PROPOSTE REALIZZABILI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Articolo 1 - Oggetto.

1. È facoltà dei consiglieri del Comune di Osnago rinunciare al gettone di presenza spettante loro in virtù della disciplina vigente, anche di natura regolamentare, al fine di costituire un fondo con il quale finanziare una borsa di studio rivolta a neolaureati, come definiti dal successivo articolo 2.

2. A tal fine, il Responsabile del Servizio Istruzione bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di un numero minimo di due borse di studio rivolte a neolaureati. L'obiettivo è premiare idee o proposte realizzabili nel territorio comunale, il cui importo e tema vengono definiti su proposta della conferenza dei capigruppo.

3. Nel caso in cui i consiglieri esercitino la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, la carica si considera ricoperta in forma gratuita. Si precisa altresì che il gettone di presenza, spettante a ogni consigliere per ciascuna seduta del Consiglio comunale, costituisce l'unica forma di indennità per le attività legate all'incarico amministrativo.

Articolo 2 – Soggetti.

1. Possono partecipare al bando e presentare domanda di assegnazione di una borsa di studio tutti i cittadini neolaureati, residenti nel territorio comunale, fino a due anni dopo il conseguimento del titolo di studio, sia che si tratti di laurea triennale, magistrale, ovvero magistrale a ciclo unico.

2. La domanda può essere presentata per più bandi successivi, anche non consecutivi, purché lo stesso soggetto non sia già risultato vincitore di una precedente edizione.

Articolo 3 – Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio.

1. La conferenza dei capigruppo individua annualmente una o più tematiche di interesse comunale che dovranno essere sviluppate dai partecipanti, utilizzando l'apposito modello allegato al presente regolamento.

2. I soggetti interessati a presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio sono tenuti a depositare (entro il giorno stabilito dal bando di cui al secondo comma del precedente art. 1 e con le modalità indicate al successivo articolo 5) idee o proposte:

- a) innovative (non dovranno avere il medesimo ambito applicativo di iniziative comunali già in corso);
- b) pertinenti rispetto al/ai tema/i del bando;
- c) sostenibili finanziariamente;

- d) che possano coinvolgere i cittadini nell'iniziativa e rispondere a esigenze diffuse.
3. L'elaborato presentato dai candidati non potrà superare i diecimila caratteri, spazi inclusi.

Articolo 4 – Bando e modalità di presentazione delle domande.

1. Il campo tematico, il valore delle borse di studio quantificato sulla base dei gettoni di presenza dei consiglieri nel precedente anno solare e le modalità di presentazione degli elaborati verranno approvati ogni anno dal Consiglio comunale, in occasione della presentazione del Documento unico di programmazione.

Articolo 5 – Commissione esaminatrice e criteri di valutazione.

1. Le borse di studio saranno assegnate in seguito a una selezione dei progetti presentati, effettuata da una commissione composta da tre dipendenti comunali, individuati volta per volta dal responsabile del procedimento, in relazione alla tematica oggetto del bando (di cui al secondo comma del precedente art. 1)

2. Tale commissione ammetterà i progetti solo se almeno minimamente pertinenti al/ai tema/i indicato/i e valuterà le proposte sulla base dei seguenti criteri:

a) voto laurea – fino a 55 punti, sulla base della seguente formula:

$$55 : 110 = \text{punteggio finale} : \text{voto di laurea}$$

b) eventuale lode – 5 punti

c) altri criteri – fino a 40 punti sulla base della seguente tabella

- innovatività dell'idea – fino a 10 punti;
- pertinenza rispetto al tema del bando – fino a 10 punti;
- sostenibilità finanziaria – fino a 10 punti;
- coinvolgimento dei cittadini e possibile diffusione dell'idea – fino a 10 punti;

3. Il punteggio minimo ai fini dell'assegnazione della borsa di studio è pari a 70 punti complessivi, di cui minimo 24 assegnati sulla base dei criteri di cui al punto c) del precedente comma.

Articolo 6 – Importi delle borse di studio.

1. Sono previste annualmente almeno due borse di studio del valore minimo di € 500 ciascuna, incrementabili su proposta della conferenza dei capigruppo in base alle disponibilità del fondo di cui al primo comma del precedente art. 1.

2. Le borse di studio saranno assegnate ogni anno, in apertura della seduta di Consiglio comunale durante la quale viene presentato il Piano per il diritto allo studio, o in altra data stabilita dalla conferenza dei capigruppo.

Art.7 - Norma transitoria

Il presente Regolamento avrà decorrenza dalla sua approvazione.

In coincidenza con l'approvazione del Dup 2017 il Consiglio comunale approverà bando e modalità di presentazione delle domande sulla base di quanto indicato all'art. 4.